



## **La Legge 06 agosto 2015 - Rifiuti “Ecotossici” e qualche ritocco alle definizioni dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006.**

Dal 15 agosto 2015 è entrata in vigore la L. 06/08/2015, n. 125 di conversione del D.L. 78/2015 (cd. Enti Territoriali).

Le disposizioni di interesse per il ns. settore sono le seguenti:

1. nuove disposizioni nell’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità “HP14 Ecotossico”
2. modifiche all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 nella definizione di produttore e di deposito temporaneo.

### **1) Nuove disposizioni nell’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità “HP14 Ecotossico”**

L’art. 7, comma 9 ter, della L. 125/2015 dispone che: *"Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR ) per la classe 9 – M6 e M7"*.

Secondo la disposizione citata, quindi, fino all’adozione di specifici criteri UE, la caratteristica di pericolosità "Ecotossico - HP 14" deve essere attribuita secondo i criteri dell’ADR, già definiti dalla Legge 28/2012.

La nostrana soluzione - di sicuro impatto sulle attività di attribuzione delle caratteristiche di pericolosità ai rifiuti - non risulta in linea con le indicazioni del Regolamento (UE) 1357/2014 in vigore dal 1° giugno 2015.

Come noto, il Regolamento europeo - in attesa di completare uno studio supplementare necessario a garantire *“l’adeguata completezza e rappresentatività della classificazione”* - riguardo alla specifica caratteristica di pericolo HP14, rinvia ai criteri presenti nell’allegato VI alla direttiva 67/548/Cee.

Tale rinvio pone qualche problema interpretativo dal momento che la direttiva citata è abrogata a decorrere dal 1 giugno 2015.

Problema interpretativo a parte, che affidiamo all’autorità competente, la soluzione data dalla disposizione in esame, sarebbe scaturita dal confronto tra direttiva 67/548/Cee e All. D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nelle fonti ufficiali del Parlamento, infatti, si legge: *“(…) il Regolamento (UE) 1357/2014 ha richiesto per quanto riguarda la specifica caratteristica HP14 “Ecotossico” uno studio supplementare (...) Nel frattempo, ha stabilito che*



**WASTE RECYCLING S.p.A.**

Sede Legale: Via Lancioni, 2 - 56029 S.Croce sull’Arno (PI) - Tel. 0571 2901 - Fax. 0571 290290

Sedi operative: Via Malpasso, 63/65 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)

Via Usciana, 115/a - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)

Cap. Soc. 1.100.000,00 int. vers. Reg. Imprese Pisa n. 01187730500

R.E.A. PISA N.106118 Cod. Fisc. e Part. IVA 01187730500

[www.w-r.it](http://www.w-r.it) - [info@w-r.it](mailto:info@w-r.it)



## WASTE RECYCLING

*l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.*

*I criteri definiti da tale direttiva, tra l'altro, differiscono sensibilmente dai criteri attualmente applicati a livello nazionale e definiti nell'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, conformi all'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7, e a cui rimanda invece esplicitamente la norma che viene inserita nel testo del decreto legge in esame (...)"*.

### **2) Modifiche all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 nella definizione di produttore e di deposito temporaneo.**

La Legge 06/08/2015 n. 125 ha ripreso esattamente le modifiche anticipate col D.L. 92/2015 (cd. Salva ILVA) non convertito in legge, rendendole definitive.

Nello specifico:

- a) la definizione di **Produttore di rifiuti** ex art. 183, lett. f) è stata ampliata con l'introduzione di un nuovo inciso: ***“il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”***;
- b) la definizione di **Raccolta** ex art. 183, lett. o) è stata modificata con l'aggiunta dei termini ***“preliminare alla raccolta”*** dopo il termine deposito e va letta in sinergia con quella apportata alla nozione di deposito temporaneo;
- c) la riformulazione del **Deposito temporaneo** ex art. 183, lett. bb), in cui deve ricomprendersi ora **il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento** con la precisazione, poi, che **il luogo di produzione del rifiuto**, ai fini della definizione in parola, deve intendersi ***“l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione di rifiuti”***.



**WASTE RECYCLING S.p.A.**

Sede Legale: Via Lancioni, 2 - 56029 S.Croce sull'Arno (PI) - Tel. 0571 2901 - Fax. 0571 290290

Sedi operative: Via Malpasso, 63/65 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)

Via Usciana, 115/a - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)

Cap. Soc. 1.100.000,00 int. vers. Reg. Imprese Pisa n. 01187730500

R.E.A. PISA N.106118 Cod. Fisc. e Part. IVA 01187730500

[www.w-r.it](http://www.w-r.it) - [info@w-r.it](mailto:info@w-r.it)